

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 908

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **PREARO**

*Presentata il 24 gennaio 1969*

### Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è composto da esperti, scelti tra funzionari statali, studiosi e rappresentanti del processo produttivo, di trasformazione e di distribuzione, particolarmente competenti nel settore vinicolo, di ogni parte d'Italia.

Il predetto Comitato esplica prevalentemente l'attività consultiva prevista dagli articoli 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e di origine « controllate e garantite » ed esplica altresì tutte le altre attività indicate nell'articolo 18 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, il suddetto Comitato esprime il parere sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; formula i relativi disciplinari di produzione; promuove di propria iniziativa, in mancanza di richiesta da parte degli interessati, i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » per

i vini di sicura rinomanza e pregio; collabora con gli organi statali di riconoscimento e dei disciplinari di produzione; promuove ed assume iniziative in materia di studio e di propaganda per il miglioramento e la più ampia divulgazione dei prodotti vinicoli: interviene per la tutela, in Italia ed all'estero, delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; esprime il parere previsto dall'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sull'eventuale incarico — che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, può affidare ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » — concernente la vigilanza sull'applicazione dei disciplinari di produzione ed altresì la distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il cui prezzo è stabilito nella somma massima di lire tre per litro, con conseguente notevole afflusso di proventi nel bilancio dello Stato.

Le varie attribuzioni istituzionali del suddetto Comitato, quali risultano dalle richiamate disposizioni del decreto del Presidente

della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, hanno reso necessaria l'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per il funzionamento del Comitato stesso.

Con legge 15 novembre 1966, n. 1034, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1966, n. 308, era stata infatti approvata una spesa complessiva di lire 310 milioni ripartiti tra gli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, ma riguardante anche le spese assunte sin dall'inizio dell'attività svolta dal Comitato, a partire dai primi mesi del 1964.

La somma complessiva messa a disposizione si è dimostrata inadeguata alle necessità istituzionali del Comitato, soprattutto per quanto attiene la promozione o l'assunzione di iniziative in materia di studi e propaganda, in Italia ed all'estero, per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei vini riconosciuti. Anche la collaborazione coi competenti organi statali per l'attuazione del controllo sulla produzione e commercializzazione dei vini di origine — compito questo di estrema importanza — non ha potuto essere effettuata nel modo dovuto.

Per queste ultime competenze istituzionali a carattere permanente si ritiene, in futuro, di poter disporre degli introiti derivanti dal provento della vendita dei contrassegni di Stato per i vini con denominazione di origine « controllata e garantita », di cui all'arti-

colo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930.

Con i fondi messi a sua disposizione il Comitato nazionale, nei suoi primi 5 anni di attività, ha svolto un notevole lavoro riguardante 97 denominazioni di origine interessanti tutte le regioni d'Italia. Di queste, 77 hanno ottenuto parere positivo e 20 parere negativo. Nell'ambito di queste istruttorie, già 52 denominazioni hanno avuto i decreti definitivi e l'iniziale applicazione della legge con il controllo della produzione entro le zone delimitate.

Nella relazione conclusiva del Presidente del Comitato nazionale, senatore Paolo Desana, sul primo quinquennio di attività del Comitato, la prosecuzione del finanziamento del Comitato nazionale è stata posta nella massima evidenza per evitare un'interruzione dell'opera intrapresa, con grave danno per i vitivinicoltori che attendono l'inizio della istruttoria o la definizione di pratiche di grande importanza.

La legge 15 novembre 1966, n. 1034, impegna gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste fino al 1969.

È pertanto necessario provvedere al finanziamento delle attività relative agli anni seguenti. Ed a tal fine, con l'unità proposta di legge, viene autorizzato un finanziamento annuo di lire 70 milioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, una spesa di lire 70 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.